



Decreto Dirigenziale n. 219 del 10/12/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo

U.O.D. 8 - UOD. Supporto dell'Adg FSE - Programmazione Comunitaria

Oggetto dell'Atto:

POR FSE 2007/2013 AVVISO PUBBLICO-INCENTIVI FISCALI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI IN CAMPANIA- CREDITO DI IMPOSTA- AMMISSIONE IN COMPENSAZIONE PER MANCATO RISCONTRO ENTI PREVIDENZIALI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 2006 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999;
- b. che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 e s.m.i., recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- c. che la Commissione Europea ha adottato il Regolamento n. 1828 del 8 dicembre 2006 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- d. che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013;
- e. che con DGR n. 2 del 11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione succitata;
- f. che con DGR n. 27 del 11 gennaio 2008 e s.m.i. è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo operativo del POR FSE;
- g. che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2011)9903 del 21 dicembre 2011, ha adottato la modifica al POR Campania FSE 2007-2013;
- h. che con Delibera n. 219 dell'8/5/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'Accordo sottoscritto in data 14 dicembre 2011 tra il Presidente della Regione Campania e il Ministro per la Coesione Territoriale per l'attuazione del citato Piano di Azione Coesione;
- i. che nell'ambito della priorità "Occupazione" la Regione ha previsto di destinare la somma complessiva di 20meuro per il finanziamento del credito di imposta di cui all'art. 2 della L.106/2011 di conversione del DL 70/2011;
- j. che con il Decreto Interministeriale "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.127 del 1/6/2012, sono state definite le modalità di attuazione per l'iniziativa credito di imposta;
- k. che con DGR n. 298 del 28 giugno 2012 la Regione Campania ha aderito alla su citata iniziativa credito d'imposta in attuazione di quanto disposto con il medesimo Decreto Interministeriale, destinando alla suddetta iniziativa un ammontare di risorse complessivamente pari a € 20.000.000,00 a valere sull'Asse II, obiettivo Operativo e3 *"consolidare ed ampliare il sistema di incentivi rivolti ai segmenti deboli del mercato del lavoro con priorità ai giovani ai disoccupati di lunga durata e alle donne"*;
- l. che la citata DGR n. 298/2012 ha demandato all'Autorità di Gestione del PO Campania FSE l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del medesimo provvedimento e del Piano di Azione Coesione, nonché di quelli della relativa certificazione di spesa a valere su tutti gli obiettivi operativi che concorrono al finanziamento del Piano;
- m. che con Decreto n. 620 del 1 agosto 2012 è stato istituito il Team per l'operazione "Credito di imposta", con il compito di supportare l'Autorità di Gestione, per le attività di competenza alla medesima attribuite allo scopo con DGR n. 298 del 28/6/2012 ed in particolare per le attività di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo tecnico – amministrativo – contabile e certificazione;
- n. che con Decreto n. 633 del 27/8/2012 è stato approvato l'avviso pubblico *"Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta"* e il relativo modello di domanda;
- o. che l'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento n. 2012/132876 ha definito le modalità e i termini di fruizione del credito d'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, del decreto legge 13 maggio 2012 n. 70;
- p. che con la risoluzione n. 88/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 del summenzionato credito d'imposta;

q. che in data 7 luglio 2013, REP. N. 3, è stata sottoscritta la convenzione con l'Agenzia delle Entrate;

PREMESSO, altresì

- a. che con Delibera n. 303 del 08/08/13 la Giunta Regionale ha stanziato 50 Meuro per il finanziamento delle istanze positivamente valutate pervenute a seguito dell'approvazione dell'avviso pubblico "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta", di cui al succitato Decreto Dirigenziale n. 633 del 24 agosto 2012;
- b. che con la medesima DGR 303/13 la Giunta ha individuato la società *in house* Sviluppo Campania S.p.A., in virtù dei requisiti giuridici, tecnici, gestionali ed organizzativi posseduti, e in considerazione delle specifiche competenze in materia di valutazione e gestione di finanziamenti alle imprese, quale soggetto attuatore del progetto "Istruttoria Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta";
- c. che in data 23/12/13 è stata sottoscritta la convenzione REP. n. 7, con la società Sviluppo Campania S.p.a., per lo svolgimento delle *"Attività di supporto all'istruttoria degli avvisi pubblici relativi alla concessione di incentivi fiscali all'occupazione di lavoratori svantaggiati in Campania-Credito di imposta" ai sensi del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, e dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, comma 9 art. 2"*;

PRESO ATTO

- a. degli orientamenti interpretativi forniti dal MLPS e dal MISE con e-mail del 21/03/13 in ordine all'attuazione dell'operazione credito di imposta;
- b. delle indicazioni fornite dal MLPS con nota prot.n. 0752538 del 10/11/14, in ordine all'attivazione dell'intervento sostitutivo e al termine delle attività istruttorie, ai sensi del Reg.(CE) n.800/2008;

CONSIDERATO

- a. che l'intervento sostitutivo in materia di DURC è disciplinato dall'articolo 31, comma 3, del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n.69 (cd decreto del Fare), convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n.98, che ne prevede l'obbligo di attivazione da parte dei soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, lettera b del DPR 207/10;
- b. che ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007, il DURC è emesso trascorsi 30 giorni dalla data della richiesta ovvero, in caso di sospensione ex articolo 7 comma 3, trascorsi 45 giorni dalla richiesta;
- c. che ai sensi della Circolare INAIL n.22 del 22/03/2011, nei confronti di INAIL e INPS si applica l'istituto del silenzio-assenso, per cui nei casi in cui entro il termine di 30 giorni (calcolati dalla data di rilascio del CIP, al netto dell'eventuale periodo di sospensione) uno dei suddetti Enti non si sia pronunciato, nei confronti di tale Ente, si considera attestata la regolarità contributiva;
- d. che per le aziende per le quali è pervenuto un DURC irregolare con importo non quantificato, non è possibile verificare l'importo dell'irregolarità dichiarata nel documento e quindi attivare il su richiamato intervento sostitutivo;
- e. che con le note indicate nella colonna G dell'Allegato A al presente provvedimento, ai sensi della su richiamata circolare INPS, è stato attivato l'intervento sostitutivo presso gli Enti previdenziali competenti;
- f. che a fronte della richiesta di attivazione degli interventi sostitutivi gli Enti previdenziali, attraverso il mancato riscontro hanno evidenziato una carenza di interesse all'introito delle risorse rese disponibili in attuazione dell'art. 31, comma 3, del DL 21/06/13 n. 69, convertito con L.98/13;
- g. che con le note indicate nella colonna J dell'allegato A al presente provvedimento si è data comunicazione agli Enti previdenziali competenti della concessione in compensazione delle somme sospese per DURC irregolare;
- h. che sulla base delle dichiarazioni ex art. 14, commi 7 e 8 dell'Avviso pervenute in relazione alle ditte di cui all'Allegato A al presente provvedimento sono stati quantificati i costi effettivamente sostenuti in relazione alle posizioni lavorative per le quali è stato concesso l'incentivo;
- i. che il termine ultimo per la compensazione del credito è fissato al 31/12/15, come previsto dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come da ultimo modificato con L. 27 febbraio 2015, n. 11;

RITENUTO

- a. di dover autorizzare la compensazione delle somme sospese per DURC irregolare, alle ditte di cui all'Allegato A per le quali i competenti Enti previdenziali non hanno riscontrato nei termini le richieste di intervento sostitutivo, attivato ai sensi di quanto disposto dal DPR n.207/2010 e dalla Circolare n.54/2012 dell'INPS, in conformità all'articolo 31 , comma 3, del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n.69 (cd decreto del Fare), convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n.98;
- b. di doversi riservare la possibilità di procedere ad eventuali rettifiche e/o riesami su istanza motivata degli interessati da far pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- c. di dover inviare, preventivamente, all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di competenza l'allegato elenco dei soggetti ammessi al beneficio del credito di imposta;
- d. di dover stabilire fin da ora che la compensazione della differenza dei crediti di imposta assentiti con il presente provvedimento, per le aziende di cui all'allegato A) può essere effettuata a partire dal giorno 16/12/15 con le modalità di cui alla la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.88 del 17/09/2012;

VISTI

- a. il Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.;
- b. il Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.;
- c. la Decisione C (2007) n. 5478 del 7/11/2007;
- d. il D.P.R. n. 196 del 3/10/2007;
- e. la D.G.R. n. 2 del 11/1/2008;
- f. la D.G.R. n. 27 del 11/1/2008 e s.m.i.;
- g. il D.P.G.R. n. 145 del 29/07/2010;
- h. il D.P.G.R. n. 61 del 7/3/2008 e s.m.i.;
- i. la D.G.R. n. 935 del 30/5/2008;
- j. la DGR n. 298 del 28/06/2012;
- k. il Dlgs. N.163/2006 e s.m.i.;
- l. il Decreto interministeriale "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1/6/2012;
- o. il Decreto n. 620 del 1 agosto 2012;
- p. il Decreto n. 633 del 27/8/2012;
- q. la nota del CRED prot.730573 del 5/10/2012;
- r. la nota n. 0747005 del 12/10/2012 del RUP ;
- s. il decreto n. 777 del 7/11/2012;
- t. la nota prot. n.696471 del 25/9/2012 dell'AdG;
- u. la nota prot . n. 4755 del 24/10/12 dell'ARLAS;
- v. la nota prot.768405 del 22/10/12;
- w. la Circolare n. 54/2012 dell'INPS
- x. Dl.gs 163/2006 e s.m.i.;
- y. DPR 445/2000 e s.m.i.;
- z. la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.88 del 17/09/2012;
- aa. la nota prot. n. 910748 del 10/12/12;
- bb. la L. 27 febbraio 2015, n. 11 art.12-novies

alla stregua dell'istruttoria compiuta da Sviluppo Campania, con il supporto dell'assistenza tecnica all'uopo dedicata, e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Staff con funzioni Tecnico-amministrative alla Direzione Generale "Programmazione economica e Turismo", nonché Dirigente ad interim della UOD 510108

DECRETA

1. di autorizzare la compensazione delle somme sospese per DURC irregolare, alle ditte di cui all'Allegato A per le quali i competenti Enti previdenziali non hanno riscontrato nei termini le richieste di intervento sostitutivo attivato ai sensi di quanto disposto dal DPR n.207/2010 e dalla Circolare n.54/2012 dell'INPS, in conformità all'articolo 31 , comma 3, del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n.69 (cd decreto del Fare), convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n.98;
2. di riservarsi la possibilità di procedere ad eventuali rettifiche e/o riesami su istanza motivata degli interessati da far pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
3. di inviare, preventivamente, all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di competenza l'allegato elenco dei soggetti ammessi al beneficio del credito di imposta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle Direzioni Regionali dell'INPS e dell'INAIL Campania;
5. di stabilire che la compensazione dei crediti di imposta, di cui all'allegato A) assentiti con il presente atto possa essere effettuata a partire dal giorno 16/12/15;
6. di precisare che la procedura da seguire per la compensazione dei crediti assentiti è contenuta nella risoluzione n. 88/2012 richiamata in premessa, precisando che la compensazione va fatta esclusivamente presentando il modello F24 all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567, esponendo il seguente codice tributo 3885 denominato: "Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – art. 2, DL n. 70/2011";
7. di procedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it, degli allegati elenchi;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti consequenziali relativi alla registrazione e alla pubblicazione sul BURC, al capo del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico, all'Autorità di Certificazione del PO FSE2007/2013 della Regione Campania, al Referente dei controlli di I Livello.

Avv. Giuseppe Carannante